ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
“LAZZARO SPALLANZANI”

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA
SICUREZZA DEL LAVORO

ART. 1
Definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di prevenzione e protezione per la sicurezza del lavoro a norma del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (di seguito denominato d. lgs. 626/94) nell’ambito dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” (di seguito denominato Istituto).

2. Ai sensi e per gli effetti del d. lgs 626/94, nel presente Regolamento si intende per:
   - Datore di lavoro: il Direttore generale dell’Istituto;
   - Dirigenti delegati: i dirigenti dei Dipartimenti dell’Istituto e gli altri Dirigenti delegati dal Direttore generale per gli adempimenti propri del datore di lavoro, che non siano allo stesso riservati;
   - Dirigenti responsabili: i dirigenti delle strutture dell’Istituto, individuati dai Dirigenti delegati, cui compete la responsabilità dell’organizzazione del lavoro e dell’attuazione degli adempimenti propri del dirigente previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in conformità alle direttive impartite dal Direttore generale e dai Dirigenti delegati;
   - Preposto: la persona tenuta ad eseguire le direttive impartite dai Dirigenti responsabili, nell’ambito di un settore operativo e rispetto al gruppo di lavoratori che vi sono impegnati, in particolare per la vigilanza sull’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori (Capo sala, ecc.)
   - Lavoratori: le persone che prestano la propria attività presso l’Istituto, con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ovvero con incarichi di collaborazione, studio o ricerca o per finalità di formazione, anche senza retribuzione;
   - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: i soggetti che partecipano direttamente alla individuazione ed alla attuazione delle misure di prevenzione secondo le modalità previste dal d.lgs 626/94;
   - Servizio di prevenzione e protezione: la struttura istituita presso l’Istituto ai sensi del Capo II del d.lgs 626/1994;
   - Medico competente: il sanitario incaricato della sorveglianza sanitaria del personale esposto a rischi per i quali è previsto l’obbligo di visite mediche preventive e periodiche nonché di tutti gli altri adempimenti previsti dall’art.17 d.lgs 626/94.

ART. 2
Adempimenti del Direttore generale

1. Spettano al Direttore generale gli adempimenti espressamente riservati al datore di lavoro dall’articolo 1, comma 4-ter del d.lgs 626/94, e precisamente:
a) la valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, come previsto all’art.4, comma 1, del d.lgs 626/94;
b) l’aggiornamento del documento di cui al comma 2 dell’articolo predetto, contenente:
   1) la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro nonché i criteri adottati per la valutazione stessa;
   2) l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
   3) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
c) la designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione interno all’Istituto.

2. Sono, altresì, riservati al Direttore generale:

a) la designazione degli addetti al Servizio di prevenzione e protezione esterni all’Istituto, qualora ciò sia necessario in relazione a particolari adempimenti di legge, per i quali l’azienda stessa non disponga delle professionalità necessarie;
b) la nomina dei Medici competenti per gli accertamenti di cui all’art.16 del d.lgs 626/94.

3. Il Direttore generale, per gli adempimenti di propria competenza, si avvale del Servizio di prevenzione e protezione di cui al successivo articolo 11.

ART. 3
Delega ai dirigenti

1. In relazione alla configurazione organizzativa dell’Istituto e alle scelte effettuate al fine del decentramento delle funzioni, nonché alla necessità di rendere incisive ed efficaci le procedure per l’attuazione del d.lgs 626/94, il Direttore generale delega, ad ogni effetto, ai Direttori dei Dipartimenti in cui l’Istituto stesso si articolà, al Direttore sanitario e al Dirigente dell’Unità operativa patrimonio e tecnica, relativamente ai settori funzionali, alle strutture e alle attrezzature di rispettiva pertinenza, lo svolgimento degli adempimenti previsti dal decreto legislativo predetto che non sono espressamente a lui riservati, con le connesse responsabilità sia di tipo amministrativo che penale.

ART.4
Adempimenti del Dirigente delegato

1. Il Dirigente delegato ai sensi del precedente articolo 3 svolge i compiti delegabili dal Datore di lavoro in conformità a quanto previsto dal d.lgs 626/94 nonché dalle altre norme vigenti in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro e secondo le direttive impartite dal Direttore generale.

2. Il Dirigente delegato svolge in particolare i seguenti compiti:

   a) individua all’interno della struttura da lui diretta e tenuto conto dell’ubicazione e dell’autonomia funzionale dei presidi e delle unità organizzative ove si svolge l’attività, uno o più Dirigenti responsabili per l’attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
   b) svolge azione di promozione, indirizzo e vigilanza nei confronti dei Dirigenti responsabili;
c) indica tra il personale dipendente della struttura da lui diretta uno o più Referenti con il compito di mantenere i rapporti e di collaborare con il Servizio di prevenzione e protezione per le attività concernenti la prevenzione e il miglioramento della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;

d) collabora, avvalendosi dei Dirigenti responsabili e dei Preposti e coordinandosi con il Servizio prevenzione e protezione, nell’attività di valutazione dei rischi ai fini dell’aggiornamento permanente del documento di cui all’articolo 4, comma 2, del d.lgs 626/94;

e) segnala ai soggetti competenti, come previsto all’articolo 9, gli adempimenti non rientranti nelle proprie attribuzioni o che non sia in grado di svolgere direttamente con le risorse assegnate, necessarie per mantenere le condizioni di sicurezza o per prevenire rischi, danni o infortuni ai lavoratori, con particolare riguardo all’acquisizione di beni o servizi e alla gestione e manutenzione delle strutture edilizie;

f) cura, per l’area di competenza e in collegamento con il Servizio di prevenzione e protezione, gli adempimenti conseguenti agli atti delle autorità di vigilanza.

g) vigila sulla corretta applicazione delle misure e delle procedure di prevenzione e protezione.

3. Il Dirigente delegato, nell’ambito delle proprie competenze, è tenuto ad assumere idonee iniziative per l’attuazione dell’articolo 7 del d.lgs 626/94, ai fini dell’osservanza della normativa in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro da parte dei lavoratori che operano presso l’Istituto, alle dipendenze di altri datori di lavoro.

ART. 5
Adempimenti del Dirigente responsabile

1. Il Dirigente responsabile attua, all’interno della struttura cui è preposto e nell’ambito delle proprie competenze, gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, in conformità alle direttive del Datore di lavoro e del Dirigente delegato e secondo le procedure e i protocolli operativi di cui all’articolo 13.

2. Il Dirigente responsabile, in particolare:

   a) formula proposte al Dirigente delegato per la risoluzione di situazioni di rischio e per l’individuazione delle procedure di sicurezza e contribuisce alla formulazione del programma e delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

   b) organizza il lavoro e predisponne le procedure e le misure di prevenzione previste dalla normativa vigente o imposte dalla natura dell’attività;

   c) individua i Preposti e gli addetti all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente;

   d) impartisce ordini e istruzioni ai Preposti e ai Lavoratori, finalizzati alla prevenzione e protezione dai rischi professionali e vigila sull’esecuzione e sull’osservanza delle disposizioni impartite;

   e) assicura la disponibilità di dispositivi di protezione individuale nonché di mezzi ed attrezzature idonei, adottando idonee iniziative di informazione e di formazione per il corretto uso degli stessi;

   f) assicura che siano rispettati gli obblighi di sorveglianza sanitaria nonché l’utilizzazione del personale nel rispetto delle prescrizioni dei medici competenti;
g) collabora al coordinamento delle attività formative sia in materia di emergenza pronto soccorso, incendio, pericolo grave ed immediato che per rischi specifici;
h) collabora alla vigilanza sulla corretta applicazione delle misure e delle procedure di prevenzione e protezione.

ART. 6
Adempimenti del Preposto

1. Il Preposto esegue le direttive impartite dal Dirigente responsabile, in particolare per la vigilanza sull’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, segnala al Dirigente responsabile ogni nuova circostanza di pericolo o di rischio ed interviene, con la tempestività necessaria e secondo le procedure di sicurezza, in caso di grave pericolo per l’incolumità e la salute dei Lavoratori e delle altre persone presenti presso l’Istituto.

ART. 7
Attribuzioni dei Rappresentanti dei lavoratori

1. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza svolgono le funzioni previste dal d. lgs 626/94. Tra i compiti loro affidati, particolare rilevanza riveste la consultazione finalizzata all’individuazione delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione personale nonché alla definizione e all’attuazione dei sistemi di controllo relativi.

ART. 8
Obblighi dei lavoratori

1. I lavoratori hanno l’obbligo di:

a) osservare le disposizioni e le direttive ad essi impartite in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro;
b) utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale nonché le macchine, gli impianti e le attrezzature a disposizioni;
c) segnalare tempestivamente al Preposto o al Dirigente responsabile eventuali situazioni di pericolo o di rischio imminente;
d) sottoporsi ai controlli previsti, nell’ambito della sorveglianza sanitaria obbligatoria nei tempi fissati dal Medico competente;
e) non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, compresa la segnaletica e i cartelli contenenti indicazioni d’uso o di pericolo.

ART. 9
Misure per la salvaguardia della salute dei lavoratori

1. Il Dirigente delegato, nell’ambito delle proprie competenze, è tenuto ad adottare, in presenza di fattori di rischio, le misure necessarie per la salvaguardia della salute dei lavoratori.

Umane – S.C. Patrimonio e tecnica), in relazione alle specifiche competenze, l’esigenza di adottare misure idonee per la salvaguardia e cura della salute dei lavoratori.

3. Qualora le unità tecnico-amministrative non siano in grado, con le risorse a disposizione, di provvedere all’adozione delle misure di cui al comma precedente, il Dirigente delegato è tenuto a farne segnalazione al Direttore generale, in collegamento con il Servizio di prevenzione e protezione, formulando proposte operative per le iniziative da assumere.

4. Il Dirigente delegato, in presenza di fattori di rischio, è comunque tenuto ad adottare immediatamente, indipendentemente da quanto previsto nei precedenti commi, le misure strettamente necessarie per evitare danni o infortuni, evitando di determinare, qualora ciò sia possibile, l’interruzione dei servizi e delle prestazioni.

5. Il Dirigente delegato, per gli adempimenti di cui al presente articolo, impartisce apposite direttive ai Dirigenti responsabili, da predisporre in collaborazione con il Servizio prevenzione e protezione.

ART. 10

Rapporti periodici

1. I Dirigenti delegati e i Dirigenti responsabili sono tenuti a redigere, per quanto di competenza, rapporti semestrali circa le attività svolte, con particolare riguardo alle verifiche effettuate, ai rischi riscontrati, alle misure adottate e ai risultati conseguiti, formulando proposte per il miglioramento dei livelli di sicurezza, al fine della programmazione degli interventi per l’attuazione del d.lgs 626/94.

2. I Dirigenti responsabili trasmettono i rapporti di cui al comma precedente al Dirigente delegato.

3. I Dirigenti delegati inoltrano il proprio rapporto al Direttore generale per il tramite del Servizio prevenzione e protezione, che ne cura il coordinamento, anche ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 11 del d.lgs 626/94.

ART. 11

Servizio di prevenzione e protezione

1. Il Servizio di prevenzione e protezione è la struttura tecnico-professionale dell’Istituto preordinata allo svolgimento di funzioni di promozione, consulenza, informazione e formazione per:

   a) la tutela della salute ed incolumità dei lavoratori;
   b) l’attuazione della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
   c) la salvaguardia ed il miglioramento dell’immagine aziendale nella specifica materia.

ART. 12

Compiti del Servizio di prevenzione e protezione

1. Il Servizio di prevenzione e protezione svolge i seguenti compiti:

   a) procede, tenuto conto dello specifico contesto organizzativo dell’Istituto, all’individuazione dei fattori di rischio, ivi compresi quelli legati all’organizzazione e al tipo di lavoro, alla loro valutazione e contribuisce all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, per l’attuazione dell’articolo 4, comma 2, lett. a) del d.lgs 626/94,
b) individua, per quanto di competenza, ai fini dell’attuazione dell’articolo 4, comma 2, lett. b) del d.lgs 626/94, le misure di prevenzione e di protezione, collaborando all’individuazione dei dispositivi di protezione personale e alla definizione dei sistemi di controllo;

c) elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, in collaborazione con i dirigenti delle strutture interessate;

d) cura gli adempimenti finalizzati allo svolgimento della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi di cui all’articolo 11 del d.lgs 626/94;

e) propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori raccordandosi con la competente unità tecnico – amministrativa per le attività di formazione;

f) fornisce ai lavoratori, a norma dell’articolo 21 del d.lgs 626/94, in collaborazione con i Dirigenti delegati, le informazioni su:

1) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’Istituto;

2) le misure e le attività di prevenzione adottate;

3) i rischi specifici relativi all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni da osservare in materia;

4) i pericoli all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

5) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;

6) i compiti del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;

7) i nominativi dei Lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione antincendio, di evacuazione e di pronto soccorso a norma degli articoli 12 e 15 del d.lgs 626/94.

2. In relazione al suo ruolo di referente del Datore di lavoro nonché ai compiti indicati al comma precedente, il Servizio di prevenzione e protezione organizza il proprio lavoro secondo le seguenti linee di attività:

a) aggiornamento continuo del documento di valutazione dei rischi e definizione delle relative procedure di sicurezza, in collaborazione con tutti i soggetti aziendali, come previsto dalla vigente normativa e dal presente Regolamento;

b) raccolta ed elaborazione statistica degli infortuni e delle malattie professionali, anche con indagini su singoli episodi, a fini preventivi, con analisi delle modalità di accadimento;

c) formazione ed informazione per Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, da effettuare, anche in collaborazione con i Medici competenti, con rilascio dei relativi attestati;

d) raccolta organica di documentazione tecnica, legislativa e sanitaria a disposizioni di tutti i soggetti operanti all’interno dell’Istituto in materia di prevenzione e protezione;

e) consulenza al Datore di lavoro e ai Dirigenti dell’Istituto, a tutti i livelli, in merito alle tematiche della tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza del lavoro;

3. Per l’espletamento dei propri compiti, il Servizio di prevenzione e protezione si avvale del personale ad esso direttamente assegnato nonché dei referenti designati dai Dirigenti delegati a norma dell’articolo 5, comma 2, lettera c) o di altro personale delle strutture per la realizzazione di specifici progetti o programmi di attività. Il Servizio di prevenzione e protezione, in relazione a specifici progetti o linee di attività, promuove forme di coordinamento tra le diverse strutture aziendali interessate.

4. Qualora ciò sia necessario, in relazione a particolari adempimenti di legge, per i quali non siano disponibili all’interno dell’Istituto le professionalità necessarie, il Servizio di
prevenzione e protezione si avvale di addetti esterni, in conformità alle determinazioni del Direttore generale.

5. Il Servizio di prevenzione e protezione, compatibilmente con i compiti istituzionali e la propria potenzialità organizzativa, può fornire, mediante convenzione, consulenze e servizi a pagamento in materia di prevenzione e protezione del lavoro a favore di terzi, in particolare, ad altre aziende sanitarie e ad altre pubbliche amministrazioni.

ART.13
Procedure e protocolli operativi

1. Le procedure che possano incidere direttamente o indirettamente sul mantenimento dei livelli di sicurezza del lavoro sono definite mediante appositi protocolli operativi, predisposti dai Dirigenti delegati in collaborazione con i Dirigenti responsabili e con il Servizio prevenzione e protezione, cui si deve attenersi il personale nell’espletamento degli specifici compiti assegnati.

2. Il Servizio di prevenzione e protezione svolge funzioni di promozione e coordinamento di gruppi di lavoro per la definizione di procedure che coinvolgono più strutture ed aree aziendali.

3. Le procedure di cui al presente articolo sono soggette a revisione annuale e sono comunque aggiornate in presenza di significative modificazioni dei processi di lavoro.

ART.14
Delega ad emettere provvedimenti di spesa

1. I Dirigenti delegati, al fine dell’attuazione di eventuali interventi di carattere urgente, di cui emerga la necessità nei rispettivi settori per far fronte agli obblighi di prevenzione scaturenti dalla delega di funzioni da parte del Direttore generale, secondo le previsioni del presente Regolamento, sono autorizzati ad emettere provvedimenti di spesa entro il limite di euro 3000, avvalendosi dell’Ufficio economato, che utilizzerà allo scopo il fondo economale, tenendo apposita contabilità separata (Spese decreto legislativo 626). Dei provvedimenti di spesa, che non devono riguardare interventi la cui esecuzione sia già prevista nel programma predisposto ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera c) del d.lgs 626/94 o iniziative di formazione e addestramento, è data comunicazione al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

2. Eventuali interventi di più ampia rilevanza, per i quali la normativa vigente preveda l’espletamento di determinate procedure amministrative, saranno richiesti alle competenti unità amministrative dell’Istituto, tramite il Servizio di prevenzione e protezione.

ART.15
Norma finale

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia, con particolare riferimento al d. lgs 626/94 nonché alle norme di buona tecnica in uso.